



Consultinvest

Investimenti SIM S.p.A.

DOCUMENTO INFORMATIVO

Il presente documento è articolato come segue:

Sezione 1 – Informazione sull'intermediario e sui servizi prestati	pag. 2
Sezione 2 – Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela	pag. 3
Sezione 3 – Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari	pag. 3
Sezione 4 – Policy adottata dalla SIM in materia di conflitto di interessi	pag. 8
Sezione 5 – Incentivi	pag. 9
Sezione 6 – Costi ed oneri	pag. 9
Sezione 7 – Comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del promotore finanziario nei confronti dei Clienti o dei potenziali Clienti	pag.11
Sezione 8 – Informativa in merito al trattamento dei dati personali	pag.11
Sezione 9 – Antiriciclaggio	pag.12
Sezione 10 – Informativa sul bail-in ai sensi della Direttiva 2014/59/UE	pag.13
Allegato A – Prospetto Incentivi	
Allegato B – Spese – servizio di custodia e amministrazione	

DOCUMENTO INFORMATIVO

Il presente DOCUMENTO INFORMATIVO, redatto ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29/10/2007, n. 16190 ("il Regolamento Intermediari"), ha lo scopo di fornire ai Clienti informazioni sull'intermediario e sui servizi da esso prestati, sui presidi adottati per la salvaguardia degli strumenti finanziari e la liquidità dei Clienti nonché sulla natura e sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari.

Ogni qualvolta intervengano modifiche in relazione al presente DOCUMENTO INFORMATIVO, una versione aggiornata dello stesso sarà pubblicata dalla SIM nel proprio sito internet.

SEZIONE 1 INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E SUI SERVIZI PRESTATI

1.1. Informazioni sull'intermediario e sulle modalità di comunicazione

Dati identificativi

CONSULTINVEST INVESTIMENTI S.p.A. Società di Intermediazione Mobiliare

Sede Legale: Piazza Grande, 33 – 41121 Modena – Italia

Iscritta all'Albo SIM con Delibera CONSOB n. 11761 del 22.12.1998, al n. 47

Iscritta al Registro Unico Elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'Isvap al n. D000146463

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Contatti

Recapito telefonico: 059 221311

Numero verde: 800017722

Numero di fax: 059 221870

Indirizzo e-mail: assistenzaclienti@consultinvest.it

Sito internet: www.consultinvest.it

Autorizzazione

Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. (di seguito, per brevità, "SIM") dichiara di essere autorizzata all'esercizio del servizio di investimento di collocamento senza assunzione a fermo, né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di cui all'art. 1, comma 5, lett. c-bis) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "Testo Unico") e del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lett. f) del Testo Unico, in virtù di delibera Consob del 22 dicembre 1998, n. 11761.

Recapito dell'Autorità di Vigilanza

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA

tel. 39 06 84771 (centralino)

fax 39 06 8417707

e-mail: consob@consob.it

web: <http://www.consob.it>

Sede secondaria operativa:

Via Broletto, 7 - 20121 MILANO

tel. 39 02 724201 (centralino)

fax 39 02 89010696

Banca d'Italia

Via Nazionale, 91

00184 Roma

Tel.: +39 06 47921

Web: www.bancaditalia.it

Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la SIM, il CLIENTE potrà inviare, mediante comunicazione scritta, un reclamo motivato all'ufficio Compliance della stessa. La SIM provvederà a riscontare per iscritto il reclamo entro 90 giorni dal suo ricevimento.

Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- nominativo del cliente e dati anagrafici;
- posizione del cliente (numero di contratto);
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti oggetto del reclamo;
- richiesta di eventuale risarcimento.

Il reclamo si intenderà "composto" dopo il 40° giorno dalla data di ricevimento del riscontro della SIM da parte del Cliente

Lingua

La lingua con la quale il CLIENTE può comunicare con l'INTERMEDIARIO e ricevere da quest'ultimo documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni) è la lingua italiana.

Mezzi di comunicazione

Fatto salvo quanto diversamente previsto, le comunicazioni tra la clientela e la SIM potranno avvenire:

- per iscritto, a mezzo posta o fax, direttamente alla SIM ai suindicati recapiti
- per iscritto, per il tramite del promotore finanziario
- mediante mezzi di comunicazione telematica, qualora il CLIENTE abbia espressamente richiesto di avvalersi di tale modalità

1.2. Servizi di investimento prestati dall'intermediario

Di seguito si riporta una breve descrizione dei servizi e delle attività di investimento che la SIM presta nei confronti del pubblico:

Consulenza in materia di investimenti (art. 1, comma 5, lett. f) del TESTO UNICO)

Consiste nella prestazione da parte della SIM di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato servizio di investimento e/o strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. Non rappresenta consulenza in materia di investimenti la consulenza che ha ad oggetto non strumenti finanziari, ma tipi di strumenti finanziari.

Il CLIENTE può scegliere tra tre differenti modelli di servizio:

(a) ALLOCATION: ha ad oggetto i prodotti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lett. u) del TUF ed i servizi di investimento offerti/prestati da Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. e prevede l'elaborazione di portafogli di investimento con periodicità almeno semestrale. Il servizio è gratuito.

(b) SELECTION: ha ad oggetto i servizi di investimento e gli strumenti finanziari tempo per tempo inseriti nella gamma d'offerta elaborata discrezionalmente dalla SIM (tempo per tempo aggiornata sulla base di proprie analisi e valutazioni) e offerti da alcuni dei soggetti con i quali la SIM abbia stipulato accordi di collocamento. Tale servizio prevede l'elaborazione di portafogli di investimento con periodicità almeno semestrale. Si segnala che nella determinazione della gamma d'offerta, la SIM seleziona prodotti, strumenti finanziari/servizi di investimento che, qualora oggetto di collocamento, assicurino alla SIM una remunerazione indiretta del servizio di consulenza tramite la percezione di incentivi tali da permettere la prestazione del servizio senza addebito di ulteriori costi a carico del cliente

(c) ADVICE: ha ad oggetto gli Etf, le azioni, le obbligazioni ed i titoli di stato di emittenti a più diffusa capitalizzazione e con un elevato rating di credito negoziati nei mercati regolamentati europei e prevede l'elaborazione di portafogli di investimento con periodicità almeno trimestrale. Il servizio è a titolo oneroso. I costi sono indicati nella successiva Sezione 6. Il servizio è prestato esclusivamente in funzione dell'elaborazione di portafogli di investimento il cui valore complessivo raggiunga o sia superiore a Euro 100.000,00.

Collocamento (art. 1, comma 5, lett. c-bis) del TESTO UNICO).

Consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l'intermediario collocatore e il soggetto che emette (o vende) gli strumenti stessi.

Il servizio di collocamento prestato dalla SIM è un servizio ancillare rispetto al servizio di consulenza, pertanto la SIM colloca primariamente i servizi di investimento e i prodotti finanziari oggetto del servizio di consulenza e, in via secondaria, i servizi di investimento ed i prodotti di cui all'Allegato A al presente documento.

A tale attività si affianca anche un'attività di assistenza del CLIENTE successiva all'investimento.

SEZIONE 2

INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

2.1. Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei Clienti

Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli Clienti detenuti dall'intermediario costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della SIM e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Presso la SIM sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla SIM per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari).

Nelle evidenze, la SIM indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei Clienti, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei Clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la SIM mantiene distinte le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto della SIM medesima.

2.2. Utilizzo degli strumenti finanziari dei Clienti da parte della SIM

La SIM non potrà utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, salvo consenso scritto di questi ultimi, formalizzato in un apposito contratto. Tale contratto indicherà le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e i rischi che ne derivano.

2.3. Sistemi di garanzia dei depositi

La SIM aderisce, ai sensi dell'art. 59 del TESTO UNICO, al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema di indennizzo degli investitori nel caso in cui la SIM sia posta in liquidazione coatta amministrativa. Le modalità dell'indennizzo sono disciplinate nel "Regolamento Operativo" approvato con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 30 giugno 1998 e 29 marzo 2001 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2007.

Il Fondo Nazionale di Garanzia, nel caso in cui la SIM sia posta in liquidazione coatta amministrativa, indennizza gli investitori che ne facciano istanza fino all'importo massimo di Euro 20.000.

SEZIONE 3

INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

La presente Sezione ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari ed al servizio di gestione di portafogli. Tuttavia essa non descrive tutti i rischi e gli altri aspetti significativi riguardanti tali investimenti e servizi.

3.1. Le tipologie di strumenti finanziari trattati

3.1.1. I titoli di capitale

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare. L'ordinamento italiano vieta l'emissione di azioni a voto plurimo, ma ammette la possibilità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell'esercizio del diritto di voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato. Altre categorie di azioni si differenziano, invece, per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad essa associati. I titoli azionari devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell'ambito della medesima categoria.

Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle **azioni ordinarie**, sono: **azioni postergate nelle perdite**, che si caratterizzano per la diversa incidenza della partecipazione nelle perdite; **azioni privilegiate nella distribuzione degli utili**, a cui è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o a cui è attribuita una priorità temporale nella distribuzione degli utili rispetto alle azioni ordinarie; **azioni di risparmio**, che costituiscono azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.

Per **Blue chip** si intende un titolo azionario emesso da una società ad elevata capitalizzazione (con capitali maggiore di un miliardo di euro). Le blue chip sono scambiate sul mercato MTA. Le **small cap** e le **mid cap** sono, rispettivamente, azioni di società a bassa e media capitalizzazione di mercato.

3.1.2. I diritti di opzione

Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, riconosciuta ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già detenute al momento della delibera assembleare relativa alla nuova operazione o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

3.1.3. I titoli di debito

Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre queste ultime assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all'esistenza di utili, le prime attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale.

Di seguito si riporta una descrizione delle obbligazioni, i principali titoli di debito.

Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (**zero coupon**) e la misura può essere fissa (**obbligazioni a tasso fisso**) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (**obbligazioni a tasso variabile**). In ogni caso, i criteri per la loro determinazione sono stabiliti al momento della sottoscrizione e la loro applicazione non presenta elementi di complessità.

Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:

a) Obbligazioni corporate

Nelle obbligazioni *corporate* l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato (non appartenente alla pubblica amministrazione). Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unica operazione di finanziamento. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.

b) Obbligazioni sovranazionali

Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che non possono essere identificate con un unico paese. La Banca Mondiale (World Bank), la Inter – American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI) sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali.

c) Obbligazioni governative

Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale.

In Italia i più diffusi sono i titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT, CTZ, BTP).

Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:

- Buoni ordinari del Tesoro

Sono titoli obbligazionari *zero coupon* a breve termine emessi dallo Stato Italiano per provvedere alla copertura del fabbisogno statale. Sono emessi con scadenze uguali o inferiori all'anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, segnatamente il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da 1.000 € o multipli) ed il mercato telematico a pronti dei titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di Euro.

- Certificati del Tesoro *zero coupon*

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano con durata all'emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurre la durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.

- Certificati di Credito del Tesoro

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a tasso variabile con la durata di 7 anni.

Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato.

- Buoni del Tesoro Poliennali

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.

- Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.

d) Obbligazioni convertibili

Sono strumenti finanziari che si pongono in una situazione intermedia tra una azione e una obbligazione. Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire, entro determinati lassi di tempo e in base a rapporti di cambio prefissati, le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, assumendo così lo status di azionista;

e) Obbligazioni *drop lock* (obbligazioni a tasso variabile convertibili in obbligazioni a tasso fisso)

Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia, che protegge il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse. L'obbligazione *drop lock* nasce come una normale obbligazione a tasso variabile, ma fin dall'inizio viene stabilita una soglia minima del rendimento corrisposto (*trigger rate*) sotto il quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, quest'ultimo generalmente di poco superiore al *trigger rate*.

f) Obbligazioni in valuta o "Eurobond"

Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario, che così finanziano il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quelle dei paesi in cui gli stessi titoli sono collocati.

g) Obbligazioni subordinate

Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate dell'emittente.

3.1.4. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 85/611/CEE e successive modifiche. Con l'emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine.

Per fondi non armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento definiti per la prima volta dal provvedimento di Banca d'Italia 20 settembre 1999, la cui disciplina è confluita nel provvedimento di Banca d'Italia 14 aprile 2005, che ha abrogato il richiamato provvedimento risalente al 1999. I fondi in commento sono caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, sono fondi non armonizzati.

a) Fondi comuni di investimento

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo.

I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi.

Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.

Per fondi chiusi si intendono quei fondi i cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni.

Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari; (iv) liquidità, (v) flessibili.

I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.

b) Società di investimento a capitale variabile

Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionista con la possibilità di

esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

c) Exchange Traded Funds

Gli *Exchange Traded Funds* (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o SICAV che sono caratterizzati dall'aver la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un *benchmark* di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.

d) Exchange Traded Commodities

Fondi assimilabili agli Exchange-traded funds (vedi) che si prefiggono di replicare l'andamento di indici di prezzi di materie prime.

3.1.5. Le obbligazioni strutturate

Sono considerate strutturate le obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:

i) azioni o panieri di azioni quotate in Borsa in Italia o in un altro stato (*basket linked*);

ii) indici azionari o panieri di indici azionari (*equity linked*);

iii) valute (*forex linked*);

iv) quote o azioni di OICR (fondi comuni e SICAV);

v) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.

Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari, e innovative, di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni *reverse floater* e quelle *linked*), ovvero quelle con cedole inizialmente determinate ma non costanti nel tempo (ad esempio, le cosiddette *step down* e *step up*). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento e, specie nel passato, non sempre se ne è avuta consapevolezza. Appartengono a questo tipo le *reverse*.

Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione ufficiale di borsa. In questo caso gli emittenti sono tenuti a pubblicare il prospetto di quotazione dove sono descritte, anche attraverso opportune esemplificazioni, le caratteristiche del prodotto, il potenziale rendimento a fronte di possibili scenari futuri ipotizzati e i particolari aspetti di rischiosità alle stesse connesse.

Occorre però sottolineare che non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati. Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non riflettere il valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover vendere l'obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato.

Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato italiano. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta.

a) Le obbligazioni reverse convertible

Le *reverse convertible* sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario.

La *reverse convertible* è un prodotto finanziario strutturato in quanto presenta due componenti: una di tipo obbligazionario (nominale più cedola) e l'altra derivativa (opzione *put*).

Una *reverse convertible*, dunque, è un titolo collegato ad un altro titolo, generalmente un'azione quotata, che dà diritto ad incassare una cedola di valore notevolmente superiore ai rendimenti di mercato. L'elevato rendimento, però, deve essere valutato in rapporto al fatto che l'emittente della *reverse*, con l'acquisto dell'opzione *put*, alla scadenza ha la facoltà di consegnare, in luogo del controvalore del titolo (e cioè di quanto ricevuto dall'investitore), un quantitativo di azioni prestabilito dal contratto (nel caso di *reverse* del tipo *physical delivery*) ovvero il loro equivalente in denaro (tipo *cash*). Ovviamente, l'emittente avrà interesse ad esercitare la facoltà solo nel caso che il valore dell'azione scenda sotto un livello predeterminato. Pertanto chi acquista una *reverse convertible* confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o, anche, che aumenti.

In conclusione, le *reverse convertible* non possono essere assimilate al tradizionale investimento obbligazionario; a differenza delle obbligazioni, infatti, non garantiscono la restituzione del capitale investito che può ridursi in funzione dell'andamento negativo dell'azione sottostante. In linea teorica, il capitale investito può anche azzerarsi (ferma restando la percezione della cedola), nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza (o ad altra data prevista nel regolamento di emissione).

b) Le obbligazioni linked

Sono obbligazioni il cui rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (*equity linked*), indici (*index linked*), tassi di cambio (*forex linked*), merci (*commodities linked*), fondi comuni di investimento (*funds linked*) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere alla scadenza un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.

Per esempio, sottoscrivendo una obbligazione *index linked*, il risparmiatore di fatto compra sia una obbligazione che una opzione *call* sull'indice sottostante. In realtà tale opzione non è gratuita, e l'emittente ne recupera il costo corrispondendo un tasso di interesse inferiore a quello di mercato.

L'investitore sopporta il rischio tipico dell'acquirente di un'opzione: con il passare del tempo l'opzione perde valore e solo se l'andamento del titolo sottostante supera il prezzo di esercizio fissato al momento dell'emissione percepirà un qualche flusso cedolare.

Una versione più semplice di obbligazione di tipo *linked*, prevede la corresponsione del solo premio a scadenza, senza il pagamento di cedole di interesse. In questo caso il premio incorpora anche il flusso di cedole non corrisposte nel corso della vita del prestito.

c) Le obbligazioni "step up" e "step down"

In generale, tale tipo di obbligazione è caratterizzata da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza) ma comunque variabile nel tempo. Tali emissioni, pertanto, sono molto simili ai titoli a tassi fissi, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili.

In particolare, le "step down" sono obbligazioni con cedole decrescenti nel tempo: le prime cedole sono elevate, mentre le successive sono via via decrescenti. Nelle "step up" si ha una struttura inversa, dove le cedole finali sono elevate, mentre le iniziali sono più basse.

d) Le obbligazioni callable

Si tratta di obbligazioni a tasso fisso munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. Ovviamente l'emittente avrà interesse a rimborsare il prestito quando il tasso di mercato risulterà inferiore a quello fisso. Questo prodotto consente all'emittente una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione a lui sfavorevole dei tassi di interesse. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato.

3.1.6. I certificates

I *certificates* sono strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.

Si distinguono i *certificates* senza effetto leva e i *certificates* con leva.

I *certificates* senza effetto leva, anche detti *investment certificates*, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:

- i *certificates* che replicano semplicemente la performance dell'*underlying* (detti comunemente *benchmark*) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento) e

• i *certificates* che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

I primi sono ricompresi nel segmento *investment certificates* classe a) di SeDex, i secondi nel segmento *investment certificates* classe b).

I *certificates* con leva, detti anche *leverage certificates*, possono essere sia *bull che bear*. I *bull leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto *bull*) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso: acquistare un certificato con leva del tipo *bull* equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello *strike price*. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello *strike*) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all'investitore.

I *bear leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto *bear*) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo *bear* equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo *strike price*, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificato anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello *strike*), sia infruttifero. Questi strumenti, come i *bull*, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello *Strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i *bull* che i *bear* vengono ricompresi nel segmento "*leverage certificates*".

3.1.7. Gli *Exchange traded commodities*

Gli *Exchange traded commodities* (ETC) sono titoli senza scadenza emessi da società veicolo a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o in materie prime o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo di tali strumenti è quindi legato, direttamente o indirettamente, all'andamento del sottostante.

3.2. I rischi degli investimenti in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- (i) Se lo strumento finanziario è considerato non complesso o complesso;
- (ii) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- (iii) la sua liquidità;
- (iv) la divisa in cui è denominato;
- (v) gli altri fattori fonte di rischi generali.

Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli strumenti finanziari derivati e alle obbligazioni strutturate, che constano di una parte derivata.

3.2.1. Strumenti finanziari non complessi o complessi

a) Strumenti finanziari non complessi

Sono considerati strumenti finanziari non complessi le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazionario e altri titoli di debito (escluse le obbligazioni in titoli di debito che incorporano uno strumento derivato) OICR armonizzati. Sono altresì considerati strumenti finanziari non complessi tutti gli strumenti per i quali esista una possibilità frequente di trattazione, i cui prezzi sono pubblicamente disponibili o convalidati da sistemi di validazione indipendenti. Sono comunque esclusi gli strumenti finanziari derivati.

b) Strumenti finanziari complessi

Sono considerati strumenti finanziari complessi tutti gli strumenti aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) presenza di elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario, e/o
- 2) limitata osservabilità del sottostante (ad es. indici proprietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non scambiati in mercati trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento, e/o
- 3) illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell'investimento (ad es. assenza di controparti istituzionali di mercato, alti costi di smobilizzo, barriere all'uscita). In tale prospettiva, la negoziazione in trading venues può risultare una modalità di contenimento dei fattori di complessità rappresentati dall'illiquidità del prodotto..

1.2.2. La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

a) Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni, certificati di deposito e gli strumenti del mercato monetario descritti in precedenza).

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

b) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

c) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si deve tener presente il *rating*, ossia, secondo la definizione di Borsa Italiana S.p.A., il giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli.

Il *rating* fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. L'assegnazione di un *rating* agevola anche gli emittenti nel processo di *pricing* e di collocamento dei titoli emessi. Le agenzie di *rating* assegnano un punteggio (il *rating*, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione.

Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di *rating* si basano su un'analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (*financial profile*), sull'analisi del settore di appartenenza della società e sul posizionamento di questa all'interno del settore (*business profile*), su visite presso la società e incontri con il *management*. Il giudizio di *rating* è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno della società o del settore di appartenenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di *upgrade*, mentre nel caso di peggioramento si parla di *downgrade*.

Si distingue tra *rating* dell'emittente e *rating* di un'emissione. Il *rating* di un emittente (detto anche *rating* di controparte o *issuer credit rating*) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il *rating* di un'emissione valuta la capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Il *rating* è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il *rating* di una società, tanto minore è il rischio per l'investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente.

d) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo *zero coupon* - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

e) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

3.2.3. La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3.2.4. La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

3.2.5. Gli altri fattori fonte di rischi generali

a) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

b) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

3.2.5. La rischiosità del servizio di gestione di portafogli

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

La rischiosità di una linea di gestione

La rischiosità di una linea di gestione dipende principalmente:

- a) dalle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio dell'investitore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
- b) dal grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

a) Gli strumenti finanziari previsti nella linea di gestione prescelta

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

b) La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione. La leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

SEZIONE 4

POLICY ADOTTATA DALLA SIM IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1-bis del TESTO UNICO e dagli artt. 23-28 del regolamento congiunto di Consob e Banca d'Italia, in esecuzione dell'art. 6, comma 2-bis del TESTO UNICO (di seguito il "Regolamento Congiunto"), la SIM ha adottato una propria politica di gestione (*Policy*) con riferimento ai conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento.

In particolare, la SIM ha individuato le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti ed ha definito le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

Al fine di identificare e monitorare situazioni di attuale o potenziale conflitto di interessi è stata istituita una Funzione indipendente di Controllo di Conformità alle norme (Compliance) che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della SIM, alla quale è affidato il compito di aggiornare regolarmente un registro nel quale vengono riportate, con riferimento ai servizi e attività di investimento ed ai servizi accessori, le situazioni nelle quali sia sorto o, nel caso di un servizio o attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del Regolamento Congiunto, a norma del quale l'intermediario è tenuto ad informare i Clienti della natura e delle fonti dei conflitti quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, in modo che essi possano assumere una decisione informata, si rendono note le circostanze che possono determinare le situazioni di conflitto di interessi di seguito indicate.

4.1 Conflitti di interesse derivanti da rapporti di natura societaria e relative modalità di gestione

In considerazione del fatto che la maggioranza del capitale sociale della SIM è detenuto da Consultinvest S.p.A. ("SPA"), la quale detiene il 50% del capitale sociale di Consultinvest Asset Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito, la "SGR") e che la SIM colloca i PRODOTTI della SGR, i sopra illustrati rapporti tra la SIM e la SGR per il tramite della SPA (SIM e SGR configurano società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., comma 3) possono dar luogo ad un interesse della SPA (e di riflesso della SIM) che esercita un'influenza notevole sulle decisioni della SIM in potenziale contrasto con l'interesse di uno o più CLIENTI.

Il potenziale conflitto consiste nella possibilità che la SPA induca la SIM a favorire la raccomandazione o il collocamento dei fondi comuni d'investimento istituiti e/o gestiti dalla SGR (rispetto alla raccomandazione o al collocamento dei PRODOTTI della SGR) al fine di trarre un beneficio economico ovvero reputazionale dall'incremento di capitali gestiti dalla SGR.

La SIM adotta misure atte ad impedire o limitare influenze indebite sui PROMOTORI FINANZIARI ovvero sugli addetti al collocamento. E' fatto divieto, per i superiori e per gli organi di vertice, emanare in qualsiasi forma, indicazioni, linee guida o direttive, volte ad indirizzare l'attività degli addetti al collocamento e dei PROMOTORI FINANZIARI verso qualunque determinato tipo di strumento finanziario o emittente, in particolare per quanto riguarda società con cui la SIM ha legami di natura societaria.

Eventuali piani di incentivazione per i PROMOTORI FINANZIARI e gli addetti al collocamento non individuano obiettivi riferiti ai singoli PRODOTTI. Le modalità di individuazione degli obiettivi sono, pertanto, tali da non privilegiare il collocamento di uno specifico PRODOTTO e, dunque, tali da preservare l'obbligo del PROMOTORE FINANZIARIO ovvero dell'addetto al collocamento di agire nel miglior interesse del CLIENTE.

4.2 Conflitti di interesse derivanti da cumulo di cariche o funzioni dei Soggetti Rilevanti

Premesso che, ai fini della normativa di riferimento, per "Soggetto Rilevante", si intendono, fra gli altri:

- a) componenti di organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario; nonché
- b) dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica a cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'intermediario stesso;

sono state identificate, quali circostanze potenzialmente idonee a generare conflitti di interesse, situazioni in cui un Soggetto Rilevante della SIM sia parimenti Soggetto Rilevante all'interno di SGR. Tali circostanze possono favorire la conclusione di rapporti contrattuali tra SIM ed SGR che diano luogo ad un vantaggio economico per la SIM ulteriore rispetto a quello discendente esclusivamente dalla remunerazione dei servizi prestati.

Al riguardo si precisa che eventuali piani di incentivazione non individuano obiettivi riferiti ai singoli PRODOTTI. Le modalità di individuazione degli obiettivi sono, pertanto, tali da non privilegiare il collocamento di uno specifico PRODOTTO e, dunque, tali da preservare l'obbligo del PROMOTORE FINANZIARIO ovvero dell'addetto al collocamento di agire nel miglior interesse del CLIENTE.

La SIM adotta misure atte ad impedire o limitare influenze indebite sui PROMOTORI FINANZIARI ovvero sugli addetti al collocamento. E' fatto divieto, per i superiori e per gli organi di vertice, di emanare in qualsiasi forma, indicazioni, linee guida o direttive, volte ad indirizzare l'attività degli addetti al collocamento e dei PROMOTORI FINANZIARI verso qualunque determinato tipo di PRODOTTO o SOCIETA' PRODOTTO, in particolare per quanto riguarda società con cui la SIM ha legami di natura societaria.

Ulteriormente, le procedure interne prevedono che tutti i progetti che la SIM intende sviluppare devono essere sottoposti alla Funzione di Compliance. Nell'ambito di detti progetti devono intendersi ricompresi tutte le nuove tipologie di rapporti contrattuali che la SIM intende concludere con la SGR e/o con soggetti che controllano o sono controllati dalla SGR ovvero con soggetti che hanno con la medesima SGR rapporti di affari

4.3 Conflitti di interesse derivanti dalla prestazione congiunta del servizio di collocamento e del servizio di consulenza in materia di investimenti

Poiché la SIM svolge attività di consulenza in materia di investimenti avente ad oggetto anche i servizi di investimento e i prodotti finanziari dalla medesima collocati, la SIM potrebbe trovarsi nella condizione di poter raccomandare un investimento in prodotti finanziari offerti dalla SIM stessa: in questo caso, la SIM potrebbe essere indotta a raccomandare un investimento non tenendo in considerazione solo l'adeguatezza dello stesso al profilo del CLIENTE, ma anche il vantaggio patrimoniale ottenuto dalla SIM derivante dal collocamento dello stesso.

Il potenziale conflitto consiste nella possibilità che la SIM favorisca la raccomandazione di quei PRODOTTI di cui ha ricevuto l'incarico di collocamento (rispetto alla raccomandazione di altri prodotti non collocati dalla stessa SIM) al fine di trarre il beneficio economico determinato dalla percezione di retrocessioni commissionali delle SOCIETA' PRODOTTO in connessione con la prestazione del servizio di collocamento.

Al riguardo si precisa che eventuali piani di incentivazione non individuano obiettivi riferiti ai singoli PRODOTTI. Le modalità di individuazione degli obiettivi sono, pertanto, tali da non privilegiare il collocamento di uno specifico PRODOTTO e, dunque, tali da preservare l'obbligo del PROMOTORE FINANZIARIO ovvero dell'addetto al collocamento di agire nel miglior interesse del CLIENTE.

La SIM adotta misure atte ad impedire o limitare influenze indebite sui PROMOTORI FINANZIARI ovvero sugli addetti al collocamento. E' fatto divieto, per i superiori e per gli organi di vertice, di emanare in qualsiasi forma, indicazioni, linee guida o direttive, volte ad indirizzare l'attività degli addetti al collocamento e dei PROMOTORI FINANZIARI verso qualunque determinato tipo di PRODOTTO o SOCIETA' PRODOTTO, in particolare per quanto riguarda società con cui la SIM ha legami di natura societaria.

MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di identificare situazioni di attuale o potenziale conflitto di interessi per una successiva gestione delle stesse è stata istituita una Funzione indipendente di Controllo di Conformità alle norme (*Compliance*) che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della SIM.

La SIM si è inoltre dotata di procedure e accorgimenti organizzativi che consentono una appropriata gestione dei conflitti di interesse. Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

- (i) In relazione alle suddette circostanze, la SIM si è dotata di procedure ed accorgimenti organizzativi che consentono una appropriata gestione dei conflitti di interesse. Al riguardo, in sintesi, si rende nota l'adozione delle seguenti misure organizzative:
 - definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta;
 - procedure organizzative ed informatiche per assicurare il corretto svolgimento del servizio di investimento, nel rispetto dell'interesse del CLIENTE;
 - una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi della contestazione presentata dal CLIENTE venga svolta anche dalla Funzione di Compliance, assicurando in tal modo un giudizio indipendente.
- (ii) La SIM ha adottato, inoltre, una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi di investimento e accessori, tra i quali: correttezza, trasparenza, professionalità nella prestazione del servizio a favore del CLIENTE, rispetto del segreto professionale, indipendenza. A tal riguardo, la SIM si è dotata di un codice interno di comportamento. A titolo esemplificativo, rientrano tra le norme di autodisciplina:
 - la disciplina in materia di utilità (omaggi, regali, ecc.), che impedisce l'accettazione da parte del personale di regali e/o omaggi il cui valore sia rilevante;
 - le limitazioni quantitative e qualitative sulle operazioni personali di investimento dei componenti gli Organi Amministrativi e di Controllo, i Dipendenti ed, in generale, dei collaboratori della SIM.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse illustrate in questo documento è oggetto di regolare controllo da parte della SIM e, qualora si evidenzino necessità di intervento, si provvederà ad effettuare le opportune modifiche alle summenzionate modalità di gestione dei conflitti di interesse.

CONFLITTI DI INTERESSE OGGETTO DI SPECIFICA DISCLOSURE

Qualora, previa valutazione da parte della SIM, le misure di gestione adottate risultino idonee ad assicurare, con ragionevole certezza, che con riferimento a fattispecie di conflitti di interesse il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, il CLIENTE ne verrà informato, su un supporto duraturo, in modo sufficientemente dettagliato da consentire allo stesso di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio richiesto, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.

Ulteriori dettagli in merito alla Policy in materia di conflitti di interesse possono essere richiesti dal CLIENTE presso la sede della SIM, ai recapiti indicati nella precedente Sezione 1.

SEZIONE 5 INCENTIVI

Incentivi connessi al collocamento di servizi di investimento e prodotti finanziari

In qualità di collocatore, la SIM riceve, dai soggetti emittenti ed offerenti i prodotti finanziari collocati e dai soggetti che prestano i servizi di investimento collocati, una remunerazione per il servizio di collocamento prestato al CLIENTE, il cui importo è specificato nel successivo Allegato A – Prospetto Incentivi.

Il pagamento di tale remunerazione consente alla SIM di accrescere la qualità del Servizio svolto in favore del CLIENTE, consentendo l'accesso ad un'ampia gamma di strumenti finanziari e remunerare l'attività di assistenza successiva prestata in favore del CLIENTE medesimo.

L'importo delle citate commissioni è indicato nel "Prospetto Incentivi" di cui all'allegato A al presente DOCUMENTO INFORMATIVO, che il CLIENTE dichiara di aver ricevuto unitamente allo stesso.

Ulteriori dettagli in merito agli incentivi di cui sopra, possono essere richiesti dal CLIENTE presso la sede della SIM, ai recapiti indicati nella precedente Sezione 1.

SEZIONE 6 COSTI ED ONERI

Corrispettivi dei SERVIZI

In riferimento a quanto previsto all'articolo 10 della Sezione I delle NORME GENERALI, viene riportato un prospetto dei corrispettivi e spese che il CLIENTE sostiene per la prestazione dei SERVIZI di cui al CONTRATTO.

SERVIZIO DI CONSULENZA – Sezione II delle NORME GENERALI

ALLOCATION e SELECTION

Il SERVIZIO DI CONSULENZA prestato dalla SIM secondo il modello ALLOCATION è gratuito per il CLIENTE. Il CLIENTE prende atto che la SIM percepisce commissioni da Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. i cui SERVIZI E PRODOTTI FINANZIARI ALLOCATION sono collocati al CLIENTE a seguito della prestazione del servizio, così come specificato nell'Allegato A del presente DOCUMENTO INFORMATIVO.

Il SERVIZIO DI CONSULENZA prestato dalla SIM secondo il modello SELECTION non prevede l'applicazione di costi direttamente a carico del cliente, in quanto nella determinazione della gamma d'offerta, la SIM seleziona prodotti, strumenti finanziari/servizi di investimento che, qualora oggetto di collocamento, assicurino alla SIM una remunerazione indiretta del servizio di consulenza tramite la percezione di incentivi tali da permettere la prestazione del servizio senza addebito di ulteriori costi a carico del cliente.

ADVICE

Per il SERVIZIO DI CONSULENZA prestato dalla SIM secondo il modello ADVICE è previsto il seguente compenso fisso.

Il compenso fisso è determinato applicando al controvalore degli investimenti di ogni singolo PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO le aliquote commissionali di seguito specificate in funzione della tipologia del PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO:

Obiettivi di investimento		Tipologia del PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO	Aliquota commissionale trimestrale
redditività presumibilmente bassa e costante con volatilità medio bassa	orizzonte temporale brevissimo termine	1	0.15%
redditività presumibilmente bassa e costante con volatilità medio bassa	orizzonte temporale breve termine	2	0.15%
redditività presumibilmente bassa e costante con volatilità medio bassa	orizzonte temporale medio termine	3	0.15%
redditività presumibilmente bassa e costante con volatilità medio bassa	orizzonte temporale lungo termine	4	0.15%
crescita moderata del capitale in termini nominali	orizzonte temporale breve termine	5	0.45%
crescita moderata del capitale in termini nominali	orizzonte temporale medio termine	6	0.45%
crescita moderata del capitale in termini nominali	orizzonte temporale lungo termine	7	0.60%
crescita del capitale in termini reali	orizzonte temporale medio termine	8	0.60%
crescita del capitale in termini reali	orizzonte temporale lungo termine	9	0.60%
significativa crescita del capitale in termini reali	orizzonte temporale lungo termine	10	0.75%

Il compenso fisso è corrisposto dal CLIENTE in via posticipata l'ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre ed è calcolato sulla base del controvalore degli investimenti di ogni singolo PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO rilevato l'ultimo giorno lavorativo del trimestre. In caso di rapporti instaurati nel corso del trimestre, il compenso fisso è calcolato *pro rata temporis* sulla base dell'effettivo periodo di attività espresso in giorni; lo stesso principio si applica nel caso di estinzione del rapporto.

Al fine del pagamento del compenso, il CLIENTE espressamente autorizza la SIM ad addebitare ogni somma dovuta sul conto tenuto dal CLIENTE presso l'INTERMEDIARIO.

Il Cliente prende atto ed accetta che, in caso di prestazione del SERVIZIO DI CONSULENZA – ADVICE in via continuativa, il compenso fisso per il SERVIZIO DI CONSULENZA sarà calcolato come segue:

- relativamente al primo anno di durata del Contratto, sulla base del controvalore del portafoglio del Cliente oggetto del SERVIZIO DI CONSULENZA;
- relativamente agli anni di durata del Contratto successivi al primo, sulla base del controvalore del PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO consegnato al Cliente, valorizzato al 31 dicembre dell'anno solare precedente.

Il compenso di cui sopra verrà calcolato pro-rata temporis per il periodo tra la messa a disposizione del Cliente del PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO e la fine del trimestre solare in cui essa è intervenuta, ovvero del trimestre successivo ove il predetto periodo sia inferiore a 30 giorni; a decorrere dal trimestre successivo, il pagamento del compenso spettante alla SIM dovrà avvenire mediante modulo R.I.D. o bonifico continuativo.

Resta inteso che, senza alcun costo od onere aggiuntivo, la SIM effettuerà il monitoraggio del PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO per un periodo di tre mesi a decorrere dalla consegna del documento contabile e nel corso di tale trimestre, qualora lo ritenga necessario, provvederà ad elaborare e consegnare al Cliente eventuali ulteriori PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO.

In deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del CONTRATTO, l'eventuale recesso da parte del Cliente avrà efficacia alla fine del trimestre in cui lo stesso è intervenuto.

Il Cliente prende atto ed accetta che, nel caso in cui il proprio portafoglio sia presso altro intermediario, il compenso fisso spettante alla SIM sarà corrisposto dal Cliente, in via anticipata, alla consegna del PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO e del relativo documento contabile (parcella).

SERVIZIO DI COLLOCAMENTO – Sezione III delle NORME GENERALI

1. In relazione al SERVIZIO DI COLLOCAMENTO ed al servizio di distribuzione di PRODOTTI non è prevista alcuna commissione a carico del CLIENTE ed a favore dell'INTERMEDIARIO mentre sono interamente a carico del CLIENTE tutte le imposte e gli oneri fiscali derivanti dal CONTRATTO, ivi compresa l'imposta di bollo inerente la sottoscrizione del CONTRATTO.
2. La remunerazione del SERVIZIO DI COLLOCAMENTO e del servizio di distribuzione di PRODOTTI svolti dall'INTERMEDIARIO è convenuta con le SOCIETA' PRODOTTO sulla base delle convenzioni di collocamento con queste concluse, così come specificato nella Sezione 6 del presente DOCUMENTO INFORMATIVO.

SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE – Sezione IV delle NORME GENERALI

1. In relazione ai SERVIZI DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE non sono previste commissioni a carico del CLIENTE ed a favore dell'INTERMEDIARIO, mentre sono interamente a carico del CLIENTE tutte le imposte e gli oneri fiscali derivanti dal CONTRATTO ivi compresa l'imposta di bollo inerente la sottoscrizione del CONTRATTO.

Spese dei SERVIZI

Disposizioni Comuni

Tutte le spese inerenti i servizi di cui alle sezioni II, III e IV delle NORME GENERALI, ivi comprese le spese per la rendicontazione periodica, sono indicate nella Sezione 6 del DOCUMENTO INFORMATIVO. In ogni caso sarà a carico del CLIENTE anche ogni eventuale ulteriore costo, spesa e/o onere, non indicato nel DOCUMENTO INFORMATIVO, che dovesse successivamente emergere in conseguenza e/o in connessione all'esecuzione dei SERVIZI. Al fine del pagamento o del rimborso delle spese, delle imposte e/o degli oneri fiscali, il CLIENTE espressamente autorizza l'INTERMEDIARIO ad addebitare ogni somma dovuta sul conto individuale intestato al CLIENTE presso l'INTERMEDIARIO. Qualora la liquidità presente sul predetto conto individuale intestato al CLIENTE non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il CLIENTE conferisce fin da ora all'INTERMEDIARIO il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari, non già costituiti in garanzia, a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del CLIENTE di cui alla presente clausola. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del CLIENTE, l'INTERMEDIARIO avvertirà il CLIENTE del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.

Il CLIENTE è tenuto a corrispondere alla SIM € 10,00 (dieci/00) per ogni rendicontazione periodica inviata e/o richiesta dal CLIENTE oltre all'imposta di bollo tempo per tempo vigente da apporre sul documento riepilogativo.

Il CLIENTE prende atto che l'INTERMEDIARIO provvede all'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo applicabile al CONTRATTO nella misura vigente.

SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE – Sezione IV delle NORME GENERALI

In relazione ai SERVIZI DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE saranno a carico del CLIENTE tutte le spese ed oneri addebitati all'INTERMEDIARIO dalla BANCA DEPOSITARIA per la gestione della liquidità e degli strumenti finanziari presenti nel CONTO TERZI, come indicato all'Allegato B che, in caso di variazioni, verrà aggiornato dalla SIM e messo a disposizione del CLIENTE mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

**SEZIONE 7
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO
NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI**

Ai sensi della normativa vigente, il promotore finanziario:

- deve consegnare al CLIENTE od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del TESTO UNICO;
- deve consegnare al CLIENTE od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Intermediari;
- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al CLIENTE od al potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento Intermediari. In particolare il promotore deve chiedere al CLIENTE o potenziale Cliente notizie circa:
 - a) la conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
 - b) la situazione finanziaria;
 - c) gli obiettivi di investimento,
 e deve informare il CLIENTE o potenziale Cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
- con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al CLIENTE o potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il promotore deve chiedere al CLIENTE o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- non incoraggia un CLIENTE o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al CLIENTE o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al CLIENTE o potenziale Cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal CLIENTE o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - aa) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - bb) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera aa);
 - cc) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta;
- nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il CLIENTE non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il CLIENTE o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- non può ricevere dal CLIENTE alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici segreti di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del CLIENTE o potenziale Cliente o comunque al medesimo collegati.

**SEZIONE 8
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003**

8.1 Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali

Il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito, il "Codice di Tutela dei Dati Personali") ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e alla protezione dei dati personali. A tale riguardo, la SIM fornisce al CLIENTE l'informativa prevista e richiesta dal Codice di Tutela dei Dati Personali e chiede al CLIENTE di esprimere il consenso ai trattamenti dei dati personali e alle comunicazioni connessi ai SERVIZI prestatati.

8.2 Definizione di dati personali, di dati sensibili e di trattamento

Il Codice di Tutela dei Dati Personali definisce "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Con riferimento a specifiche operazioni e prodotti, la SIM potrebbe inoltre entrare in possesso di dati personali del CLIENTE che rientrano nel novero dei "dati sensibili", definiti dal Codice di Tutela dei Dati Personali come: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni religiose, filosofiche, politiche o sindacali, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tali dati potranno essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto del CLIENTE e previa autorizzazione del Garante. Ai sensi del Codice di Tutela dei Dati Personali, per "trattamento" si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, la diffusione, la cancellazione, la distribuzione, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione e la distruzione di dati.

8.3 Finalità del trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice di Tutela dei Dati Personali, i dati personali forniti alla SIM da parte del CLIENTE, ovvero altrimenti acquisiti dalla SIM, potranno formare oggetto di trattamento, per le finalità connesse all'esercizio dell'attività svolta dalla medesima ed in particolare:

- A) per l'instaurazione, la gestione e l'esecuzione del rapporto contrattuale con la SIM. In questo caso, il conferimento da parte del CLIENTE dei dati personali è facoltativo, ma necessario per il perseguimento delle finalità indicate;
- B) per migliorare i servizi e i prodotti offerti dalla SIM e per far conoscere nuovi servizi e prodotti offerti dalla SIM o da altre società con le quali siano stati conclusi accordi commerciali, nonché per consentire alla SIM di meglio rispondere alle esigenze di investimento del CLIENTE e di ottimizzare l'offerta di servizi ulteriori (ad esempio, rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi offerti mediante interviste personali e telefoniche, questionari etc.; finalità di marketing, quali l'elaborazione di studi e di ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari etc.; lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni). Il conferimento da parte del CLIENTE degli ulteriori dati personali eventualmente richiesti dalla SIM per il perseguimento delle finalità testé elencate ha carattere facoltativo. L'eventuale mancato conferimento potrà pregiudicare, in relazione al rapporto tra il dato ed il servizio richiesto, l'ottimale esecuzione delle prestazioni della SIM;

- C) per fini connessi agli obblighi derivanti da disposizioni legislative e/o regolamentari, nazionali o comunitarie, o da provvedimenti emanati da autorità aventi competenza ai sensi di legge (ad es. norme antiusura, legislazione antiriciclaggio) e da autorità di vigilanza. Il conferimento dei dati personali da parte del CLIENTE ha carattere obbligatorio ed il loro trattamento, connesso a tale finalità, non richiede il suo consenso.

8.4 Modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali del CLIENTE per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatiche, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, e con procedure idonee alla tutela delle stesse.

I dati saranno trattati esclusivamente dalla SIM e potranno essere oggetto di elaborazioni, al fine di migliorare la prestazione dei SERVIZI offerti al CLIENTE. In ogni caso sarà garantita la sicurezza e la riservatezza dei dati personali del CLIENTE.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti.

8.5 Titolare del trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali è Consultinvest Investimenti SIM S.p.A., con sede legale in Modena, Piazza Grande 33, nella persona del legale rappresentante; responsabili e/o incaricati del trattamento sono i dipendenti, collaboratori e/o soggetti esterni designati dalla stessa, i quali svolgono le suddette attività sotto la sua diretta supervisione e responsabilità. La SIM si impegna a trattare i dati personali del CLIENTE in conformità alla disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e in osservanza dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti con particolare riferimento al diritto alla riservatezza.

8.6 Luogo del trattamento dei dati personali

I dati saranno trattati presso la sede della SIM e saranno curati esclusivamente dal da quest'ultima, dai responsabili e/o dagli incaricati della stessa.

8.7 Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati personali, o alcuni di essi, per le finalità dianzi espresse, potranno essere comunicati a:

- A) società controllate e/o collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo societario di cui fa parte la SIM, che li tratteranno per le medesime finalità della raccolta;
- B) soggetti che svolgano funzioni connesse e strumentali alla prestazione dei SERVIZI e/o allo svolgimento dell'attività della SIM (come, a puro titolo esemplificativo, SOCIETÀ PRODOTTO, società che gestiscono il sistema informatico della SIM, consulenti, liberi professionisti, società di revisione contabile) per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal CONTRATTO;
- C) con il consenso del CLIENTE, a società che hanno concluso accordi commerciali con la SIM, specializzate nello svolgimento di attività promozionali, di marketing, di informazione commerciale, di offerta di prodotti o servizi e di rilevazione della qualità dei servizi prestati, per il perseguimento di tali finalità;
- D) enti pubblici ed autorità, in adempimento di specifici obblighi previsti da disposizioni di legge e/o regolamentari o da normative comunitarie, nonché per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal CONTRATTO. In particolare, ove richiesto o previsto dalla normativa vigente, anche in Stati esteri, i dati personali potranno essere comunicati alle competenti autorità di vigilanza e controllo del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.

Un elenco dei predetti soggetti è disponibile presso la sede della SIM.

8.8 Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice di Tutela dei Dati Personali attribuisce al CLIENTE i seguenti diritti: il CLIENTE potrà ottenere dalla SIM la conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e richiedere che gli stessi gli siano resi disponibili in forma intelligibile; potrà altresì richiedere di conoscere l'origine dei dati personali e la logica, i fini e le modalità di trattamento, nonché l'identità del responsabile del trattamento dei dati personali e degli incaricati al trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti a cui i suoi dati personali possono essere comunicati. Può inoltre ottenere la cancellazione, l'anonimato o il blocco dei dati personali illecitamente elaborati, l'aggiornamento, la rettifica o, se nell'interesse del CLIENTE, l'integrazione dei dati personali e un'attestazione che dette operazioni sono state portate a conoscenza di coloro a cui i dati personali sono stati comunicati o diffusi. Può altresì opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I diritti di cui all'art. 7 del Codice di Tutela dei Dati Personali potranno essere esercitati inviando un'e-mail all'indirizzo elettronico privacy.sim@consultinvest.it.

- SEZIONE 9 - ANTIRICICLAGGIO

Ai sensi dell'articolo 21 (Obblighi del Cliente) del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il Cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, anche ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, tutte le informazioni per consentire alla SIM di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, mediante la corretta compilazione e sottoscrizione della proposta contrattuale. Il Cliente si impegna altresì a comunicare alla SIM eventuali variazioni e/o aggiornamenti delle informazioni rese alla SIM.

Titolare effettivo – in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, lett. u del D. Lgs. 231/2007, per "titolare effettivo" si intende la persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attività (in breve titolare effettivo *sub 1*), ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari (in breve titolare effettivo *sub 2*) secondo i seguenti criteri:

- a) se il Cliente è una società:
 - la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la stessa, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionale equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale;
 - la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione della società;
- b) se il Cliente è un'altra entità giuridica (es. una fondazione) o un istituto giuridico (es. un trust) che amministra e distribuisce fondi:
 - se le persone che beneficiano dell'entità giuridica sono già state determinate, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica;
 - se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 - la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica;
 - in ogni caso, indipendentemente dalla natura giuridica del Cliente, la persona fisica per conto della quale, direttamente o indirettamente, il Cliente realizza un'attività (rapporto continuativo) o compie un'operazione.

Persone politicamente esposte o PEP si intendono le persone fisiche residenti in Italia, altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno cessato di occupare importanti cariche pubbliche nel corso degli ultimi dodici mesi nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri individuati dal d.lgs. 231/2007.

Obblighi di adeguata verifica della clientela - Il momento del contatto con il Cliente costituisce un passaggio cruciale per l'applicazione degli obblighi antiriciclaggio. Il D.Lgs. 231/2007 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio del "Conoscere la propria clientela"; sin dall'inizio del rapporto, ovvero in relazione al compimento di singole operazioni, è infatti il momento fondamentale nell'ambito del complesso sistema di prevenzione e rilevazione di eventuali attività di riciclaggio.

Con la nuova disciplina antiriciclaggio si assiste ad un passaggio dal semplice obbligo di identificazione della clientela ad un più ampio dovere di verifica. Infatti, il Titolo II, Capo I, del decreto ha ad oggetto la disciplina della **adeguata verifica della clientela** finalizzata all'identificazione e all'appropriata conoscenza della stessa, della natura dell'affare e dello scopo per il quale il Cliente lo conclude. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela hanno come destinatari gli Intermediari e i Promotori Finanziari.

Approccio basato sul rischio - è il così definito "*Risk Based Approach*", che si sostanzia nell'applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela con intensità diversa a seconda del profilo di rischio associato al tipo di Cliente, della tipologia di rapporto continuativo, di operazione, di prodotto o di transazione di cui trattasi (ove applicabili). Per valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo devono essere seguiti criteri generali riferiti al singolo Cliente ed al rapporto o all'operazione (Art. 20 del D. Lgs. 231/2007).

Con riferimento al Cliente devono essere conosciute e analizzate le seguenti informazioni minime:

- la sua natura giuridica; la prevalente attività svolta; il comportamento tenuto al momento del compimento dell'instaurazione del rapporto continuativo o dell'operazione; l'area geografica di residenza, o la sede;

Con riferimento al rapporto continuativo o all'operazione:

- la tipologia del rapporto continuativo o dell'operazione posta in essere; le modalità di svolgimento del rapporto continuativo o dell'operazione; l'ammontare dell'operazione; la frequenza delle operazioni e la durata del rapporto continuativo; la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in rapporto all'attività svolta dal cliente; l'area geografica di destinazione del prodotto, oggetto del rapporto continuativo o dell'operazione.

Obbligo di astensione - Quando gli Intermediari non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela: **non** possono instaurare il rapporto continuativo, né eseguire operazioni ovvero, devono porre fine al rapporto continuativo già in essere; inoltre, dovranno contestualmente valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) mediante specifica procedura operativa.

- SEZIONE 10 -
INFORMATIVA SUL BAIL-IN AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2014/59/UE

Con i Decreti Legislativi n. 180-181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva 2014/59/UE sul Risanamento e la Risoluzione delle Banche (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD"), la quale istituisce nell'ambito della UE un regime armonizzato di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d'investimento (di seguito "Intermediario").

I decreti sono entrati in vigore il giorno della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 novembre 2015.

Le disposizioni in materia di bail-in sono applicabili dal 1° gennaio 2016.

L'apparato normativo in questione, limita l'intervento pubblico a sostegno di un Intermediario e consente di gestire le crisi facendo ricorso a mezzi e tecniche che mirano, da un lato, a garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'Intermediario, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti e, dall'altro lato, ad assicurare che gli azionisti dell'Intermediario sostengano le perdite primi e che i creditori, secondo un certo ordine di preferenza le sostengano dopo gli azionisti. Infatti, i sostegni finanziari pubblici a favore di un Intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo il ricorso ai menzionati strumenti di risoluzione e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Nel dettaglio, qualora si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi dell'intermediario, l'apparato normativo consente alla Banca d'Italia, quale Autorità preposta alla risoluzione delle crisi bancarie in Italia, di disporre dei seguenti strumenti:

- a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;
- b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di "misure di risoluzione" della crisi oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. bail in, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi per assorbire le perdite e ricapitalizzare l'Intermediario in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia nel mercato.

La procedura del bail-in segue la seguente priorità:

- azioni e strumenti di capitale, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni;
- titoli subordinati, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite;
- obbligazioni non garantite, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l'autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria;
- depositi di entità superiore a 100 mila euro e facenti capo a persone fisiche o piccole e medie imprese.

Sono soggetti alla misura di risoluzione in commento anche i contratti derivati.

Di contro, vengono esclusi dalla suddetta procedura e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:

- i) i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;
- ii) le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;
- iii) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
- iv) le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
- v) le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- vi) i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Per ulteriori approfondimenti sull'argomento, si invita la clientela a consultare l'apposita guida pubblicata dalla Banca d'Italia, disponibile al seguente link:

<https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/gestione-crisi-bancarie/index.html>

ALLEGATO A
PROSPETTO INCENTIVI

ALLEGATO B

SPESE - SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO B - SPESE - SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE

CONTO LIQUIDITÀ CONTO TEZI

causale	periodicità	Importo (in Euro)
imposta di bollo	trimestrale	per legge
bonifico in uscita on line	ogni operazione	0,54
incasso da extra UE	per operazione	3,34
incasso da extra UE	%	0,052

DEPOSITO TITOLI ADDEBITATI SU CONTO ORDINARIO

causale	periodicità	Importo (in Euro)
movimentazione titoli carico/scarico	ogni operazione	7,00
imposta di bollo	annuale	per legge